

**FORMAZIONE DI NUMERO CINQUE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI FORNITORI
DI: SOLVENTI PER LABORATORIO, REAGENTI, ANTICORPI, PRODOTTI DI BIOLOGIA
CELLULARE E MOLECOLARE, RESINE/MATERIALI ASSORBENTI E FILTRANTI PER
LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI URBINO CARLO BO**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PRESTAZIONALE

<u>ELENCO A - SOLVENTI PER LABORATORIO</u>	<u>CIG 73270400B0</u>
<u>ELENCO B - REAGENTI</u>	<u>CIG 73270508EE</u>
<u>ELENCO C - ANTICORPI</u>	<u>CIG 7327061204</u>
<u>ELENCO D - PRODOTTI DI BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE</u>	<u>CIG 7327912049</u>
<u>ELENCO E - RESINE/MATERIALI ASSORBENTI E FILTRANTI</u>	<u>CIG 7327917468</u>

ART.1 – OGGETTO E DURATA

L'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, di una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra semplificati l'Amministrazione, intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro concluso con più operatori economici al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico, prevedendo con la presente gara la formazione di numero cinque elenchi di operatori economici fornitori di:

- A) solventi per laboratorio;
- B) reagenti;
- C) anticorpi;
- D) prodotti di biologia cellulare e molecolare;
- E) resine/materiali assorbenti e filtranti

per le esigenze dei laboratori dei dipartimenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di approvazione e pubblicazione dell'elenco/degli elenchi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un numero massimo di operatori ammessi pari a 999.

ART. 2 IMPORTO PRESUNTO

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni è pari presuntivamente ad € 290.000,00, IVA esclusa, così suddivisi:

A) solventi per laboratorio	€	32.000,00
B) reagenti	€	52.000,00
C) anticorpi	€	38.000,00
D) prodotti di biologia cellulare e molecolare	€	153.000,00
E) resine/materiali assorbenti e filtranti	€	15.000,00
Totale a base d'asta		€ 290.000,00

Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti le presenti base d'asta potranno subire delle variazioni in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che gli operatori economici iscritti nell'elenco/elenchi possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello descritto dal presente articolo. Gli operatori economici iscritti nell'elenco/elenchi, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli elenchi specifici. Gli operatori economici iscritti nell'elenco/elenchi riconoscono ed accettano che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma. L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti. L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Gli operatori economici iscritti nell'elenco/elenchi sono, invece, vincolati a ottemperare a quanto prescritto al successivo art. 3 del presente Capitolato. L'efficacia dell'Accordo quadro sarà dalla data di approvazione e pubblicazione dell'elenco/degli elenchi per la durata di mesi 24 (ventiquattro) salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, cessando di produrre effetti. Ove, alla scadenza del termine, fossero ancora in corso servizi richiesti dal presente Accordo, questi dovranno essere portati a termine con le modalità previste nei successivi artt. 4 e 5 del Capitolato. In questi casi, la protrazione della durata del presente Accordo, non darà agli operatori economici iscritti nell'elenco/elenchi alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo.

ART. 3 OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

Ciascun operatore economico iscritto nell'elenco/negli elenchi si obbliga a fornire i prodotti della/e categoria/e merceologica/che per la/e quale/i ha presentato domanda, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione e pubblicazione dell'elenco/degli elenchi.

Ciascun operatore economico si obbliga a mantenere fisso il prezzo con riferimento ai listini prodotti in sede di offerta, salvo l'eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente.

L'operatore economico richiedente l'iscrizione nell'elenco/negli elenchi predisposto/i dall'Università è tenuto a presentare in sede di offerta, oltre ai prezzi per i prodotti rientranti negli elenchi predisposti dall'Università sulla base degli acquisti effettuati negli anni precedenti, anche un proprio listino prezzi dei prodotti commercializzati dal medesimo operatore e non compresi nell'elenco dei prodotti formato dall'Università, con l'indicazione dello sconto offerto, fisso ed applicato per il periodo di ventiquattro mesi. Per quanto attiene i listini prezzi, l'operatore economico dovrà indicare a quale categoria appartiene ciascun prodotto, facendo riferimento alla classificazione predisposta dall'Università (A - solventi; B - reagenti; C - anticorpi; D - prodotti di biologia cellulare e molecolare; E - resine/materiali assorbenti e filtranti).

Gli articoli forniti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta e a tutte quelle emanate nel corso dei ventiquattro mesi di validità degli elenchi. Inoltre, ogni prodotto deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il medesimo è destinato. I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna. Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti e la scheda tecnica di sicurezza, l'operatore economico è tenuto a rispettare la normativa vigente.

L'etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla confezione. Le indicazioni devono essere anche in lingua italiana.

I prodotti forniti devono essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l'Università.

ART. 4 LUOGO, SPESE DI TRASPORTO, IMBALLAGGIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

Art. 4.1 – Luogo: le consegne devono essere effettuate presso le seguenti sedi:

- **Dipartimento di Scienze Biomolecolari** (articolato nelle seguenti Sezioni/Scuole):
 - Sezione di Biologia Clinica e Genetica Molecolare – Sede di Via Ubaldini, 7 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Biologia Clinica e Genetica Molecolare – Sede di Via I Maggetti, 22 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Biochimica e Biologia Molecolare – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Biologia Vegetale – Via Bramante, 25 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Biotecnologie – Sede di Fano: Palazzo S. Michele - Via Arco d'Augusto, 2 – 61032 Fano
 - Sezione di Biotecnologie – Sede di Pesaro: Viale Trieste, 296 – 61100 Pesaro (PU)

- Sezione di Chimica - Piazza Rinascimento, 6 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Chimica Organica – Via I Maggetti, 24 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Farmacologia e Farmacognosia – Via S. Chiara, 27 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Fisiologia – Campus Scientifico “E. Mattei”, Località Ca’ Le Suore, Crocicchia – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Microscopia – Campus Scientifico “E. Mattei”, Località Ca’ Le Suore, Crocicchia – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Scienze Motorie e della Salute – Via I Maggetti, 26 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Scienze Tossicologiche, Igienistiche ed Ambientali – Via S. Chiara, 27 – 61029 Urbino (PU)
 - Scuola di Farmacia - Piazza Rinascimento, 6 – 61029 Urbino (PU)
 - Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche – Sede di Piazza Rinascimento, 6 – 61029 Urbino (PU)
 - Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche – Sede Campus Scientifico “E. Mattei”, Località Ca’ Le Suore, Crocicchia – 61029 Urbino (PU)
 - Scuola di Scienze Motorie – Sede di Via I Maggetti, 26 – 61029 Urbino (PU)
 - Scuola di Scienze Motorie – Sede di Via Oddi – 61029 Urbino (PU)
 - Impianto natatorio “Mondolce” – Via dell’Annunziata - – 61029 Urbino (PU)
 - Centro di Medicina dello Sport – Sede di Via I Maggetti, 26 – 61029 Urbino (PU)
- **Dipartimento di Scienze Pure e Applicate** (articolato nelle seguenti Sezioni/Scuole):
- Sezione Ambientale – Sede: Campus Scientifico “E. Mattei”, Località Ca’ Le Suore, Crocicchia – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione Ambientale – Sede di Piazza Rinascimento, 6 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Chimica Analitica e Chimica Fisica - Piazza Rinascimento, 6 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Chimica Inorganica e dei Materiali - Via della Stazione, 4 – 61029 Urbino (PU)
 - Sezione di Fisica - Via S. Chiara, 27 – 61029 Urbino (PU)
 - Scuola di Conservazione e Restauro – Sede di Palazzo Albani, Via Bramante 17 – 61029 URBINO (PU)
 - Scuola di Conservazione e Restauro – Sede di Via San Girolamo, 8 – 61029 URBINO (PU)
 - Scuola di Conservazione e Restauro – Sede di Piazza della Repubblica, 13 – 61029 URBINO (PU)
 - Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali - Campus Scientifico “Enrico Mattei”, Località Ca’ Le Suore, Crocicchia – 61029 Urbino (PU)

Art. 4.2 – Spese di trasporto: Le spese di trasporto e di consegna sono ad esclusivo carico dell’operatore per ordini di importo superiore ad € 250,00 (euro duecentocinquanta). Per ordini di importo inferiore, le spese di trasporto sono a carico della struttura ordinante, salvo condizioni più vantaggiose per l’Ateneo pattuite di volta in volta tra le parti. L’Università si riserva la facoltà di richiedere consegne cumulative. L’operatore economico è tenuto, in ogni caso, a dare esecuzione agli ordini di qualsiasi importo.

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso il luogo indicato dalle singole strutture universitarie ordinanti. Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna della merce sono a rischio e carico dell’operatore economico il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Sono ammesse consegne parziali.

Art. 4.3 – Imballaggio: Sull’imballaggio deve essere chiaramente specificato il Dipartimento destinatario e la denominazione del/i prodotto/i contenuto/i.

L'imballaggio deve risultare conforme alla normativa vigente in materia.

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente il contrassegno dell'operatore economico e il destinatario dell'ordine.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce sarà rifiutata e l'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura universitaria ordinante.

Art. 4.4 – Termini di consegna: La consegna della fornitura deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine inviato dalle strutture interessate, salvo diverso accordo tra le parti. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, a insindacabile giudizio dell'Università, l'operatore economico dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine medesimo, salvo diverso accordo tra le parti.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia sarà consegnata alla struttura universitaria ordinante.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data dell'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato (nome dei prodotti, quantitativo e codice).

Art. 4.5 – Penali: Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli ordini di fornitura, l'Università si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore del singolo ordine. La ripetuta applicazione di penali (nr. 5 penali) comporterà la cancellazione dell'operatore economico inadempiente dall'elenco di fornitori.

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione delle stesse, sono di seguito specificate:

- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'operatore economico per iscritto dall'Amministrazione;
- l'operatore economico dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

L'Università si riserva in caso di ritardo rispetto al termine di consegna di recedere parzialmente dall'ordine.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto richiesto, è data facoltà all'operatore economico, solo previa autorizzazione della struttura universitaria ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche indicate in sede di offerta o migliorative. In ogni caso, l'operatore economico è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente capitolato.

Qualora la struttura universitaria ordinante non accetti la sostituzione anche temporanea del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo presso un diverso fornitore.

La struttura universitaria ordinante potrà accettare le forniture non conformi; in tal caso, esse saranno valutate tenendo conto del minor valore e l'operatore economico è tenuto ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, le eventuali prestazioni accessorie e complementari che fossero richieste per l'accettazione delle forniture suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle forniture non conformi saranno a carico dell'operatore economico.

Per la gestione degli ordini, l'operatore economico utilizzerà preferibilmente la e-mail del dipartimento ordinante.

ART. 5 MODALITA' ESECUTIVE

L'Università ammetterà all'accordo quadro tutte le ditte che presenteranno i requisiti richiesti; le ditte potranno presentare i prezzi per uno o più elenchi di prodotti; l'Università procederà ad approvare ed attivare ogni elenco di prodotti anche in presenza di un'unica offerta.

L'Università attiverà inoltre i listini prezzi dei prodotti commercializzati dal medesimo operatore e non compresi nell'elenco dei prodotti formato dall'Università con i ribassi offerti, organizzati come previsto all'art. 3 del presente capitolato.

La struttura universitaria, su richiesta dei Responsabili dell'esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 16, procederà alla richiesta dei CIG derivati e all'emissione dei buoni d'ordine con le seguenti modalità:

1. nel caso che i prodotti richiesti siano presenti tutti in un unico elenco si emetterà un unico buono d'ordine indicando l'elenco di riferimento;
2. nel caso che i prodotti richiesti siano presenti in diversi elenchi si potrà, in alternativa:
 - A. scegliere l'elenco prevalente per valore economico;
 - B. predisporre distinti ordini in relazione alle diverse tipologie di prodotti presenti negli elenchi, effettuando poi una transazione cumulativa;
 - C. predisporre un ordine unico riportando per ciascun riga il codice CIG derivato relativo all'elenco di riferimento

3. nel caso che i prodotti richiesti non siano presenti negli elenchi si effettuerà una ricerca nei listini prezzi trasmessi dagli stessi operatori economici per verificarne la presenza e, una volta trovato il prodotto, si procederà a secondo dei casi come sopra descritto ai punti 1 e 2;
4. nel caso che i prodotti non siano presenti neppure nei listini prezzi, si chiederà un preventivo agli operatori economici attivati con l'accordo quadro chiedendo di applicare lo stesso sconto garantito;
5. nel caso che una ditta abbia presentato una offerta limitatamente ad alcuni elenchi richiesti dall'Ateneo e si ricorra a tale ditta per un prodotto non presente in questi elenchi, l'acquisto potrà essere associato esclusivamente agli elenchi in cui la Ditta ha aderito;
6. nel caso che un prodotto richiesto sia offerto da più ditte negli elenchi o nei listini prezzi verrà scelto quello al prezzo più basso rapportato alla stessa quantità di prodotto, fermo restando la possibilità per i Responsabili dell'esecuzione di richiedere prodotti specifici utilizzati a fini di sperimentazione per i quali si ravvisa la necessità di standardizzazione e continuità della ricerca scientifica.

ART. 6 CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai Responsabili dell'esecuzione della fornitura di cui all'art. 16 del presente capitolato.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'Università in un secondo momento e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni successivi alla data della consegna dei prodotti. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell'operatore economico contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura universitaria ordinante, con altra avente i requisiti richiesti.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico sarà considerata mancata consegna. E' a carico dell'operatore economico ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. L'Università non risponde della merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo fax o e-mail o PEC.

L'Università non provvederà ad inviare la merce non ritirata all'operatore economico, neppure con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operatore economico rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Università procederà direttamente all'acquisto da altro operatore economico, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione, si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale

con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria.

Qualora l'operatore economico, durante l'esecuzione, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, anche a seguito di modifiche normative, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alle singole strutture universitarie ordinanti, la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Le singole strutture universitarie si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione.

ART. 7 PAGAMENTI

Con riferimento ai pagamenti relativi alle forniture oggetto del presente Accordo verranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- a) intestazione del Dipartimento ordinante;
- b) gli estremi di ogni singolo ordine;
- c) il dettaglio della merce ordinata;
- d) l'importo della fornitura;
- e) il n. del CIG e il n. del CUP (*eventuale*);
- f) i riferimenti all/ai documento/i di trasporto.

Le fatture saranno pagate all'operatore economico solo dopo la loro approvazione da parte dei responsabili dell'esecuzione della fornitura.

Non è ammessa la fatturazione cumulativa degli ordini per differenti dipartimenti. Non si darà luogo ad anticipazione sull'importo contrattuale.

L'Università degli Studi di Urbino è soggetta allo split payment.

Le fatture emesse da operatori nazionali dovranno essere in forma elettronica.

Le fatture dovranno riportare i seguenti codici IPA:

- Dipartimento di Scienze Biomolecolari: **BPV7PY**
- Dipartimento di Scienze Pure e Applicate: **V3ST09**.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Ateneo a titolo di penale ex art. 4 del presente Capitolato nonché l'eventuali commissioni bancarie applicate dall'Istituto bancario Tesoriere.

L'Ateneo provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'operatore economico dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

ART. 8 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

A) per l'operatore economico:

- **il Referente dell'operatore economico:** la persona fisica, nominata dall'operatore economico, quale referente per il presente accordo quadro nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione della fornitura. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione della fornitura e delle attività previste contrattualmente.

B) per l'Amministrazione:

- **Il Responsabile Unico del Procedimento:** svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato. Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento.
- **I Responsabili dell'esecuzione della Fornitura:** svolgono attività di controllo e di verifica. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni della fornitura siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o della fornitura.

ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI FORNITORI

L'Ateneo potrà procedere con la cancellazione della Ditta dall'elenco dei fornitori disattivando il relativo listino prezzi qualora:

- a) si rilevi che la Ditta abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti della Ditta sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) nel caso di applicazione di un numero superiore a 5 (cinque) penalità;
- d) per la mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento della fornitura;
- e) violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- f) mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- g) cessione anche parziale del contratto;
- h) frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- i) annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- j) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'operatore economico;
- k) perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- l) utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;

- m) inosservanza durante l'esecuzione della fornitura dell'offerta economica formulata in sede di gara;
- n) inosservanza del codice etico dell'Ateneo pubblicato nel sito web dell'Università nella Sez. Amministrazione Trasparente – Regolamenti generali.

In tutti i casi di cancellazione della Ditta dall'elenco dei fornitori l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione. Il provvedimento di cancellazione verrà espresso a mezzo lettera raccomandata, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

L'Ateneo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ART.10 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'operatore economico è obbligato, nell'esecuzione della fornitura, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Nell'esecuzione della fornitura l'operatore economico rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 30, comma 3).

Al personale impiegato nella fornitura oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 del Codice dei contratti).

ART. 11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 CESSIONE DELLA TITOLARITA' DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione dell'operatore economico agli elenchi non può essere ceduta pena la nullità ad altro operatore economico (art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).

ART. 13 RECESSO

L'Ateneo può recedere dall'Accordo in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'operatore economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

L'Ateneo potrà recedere, inoltre, dall'Accordo, qualora, l'operatore economico non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente accordo rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.

ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'operatore economico comporterà l'esclusione dagli elenchi dei fornitori dell'Ateneo, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 15 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pretelli Stefano, Responsabile dell'Ufficio Gare dell'Università degli Studi di Urbino.

ART. 16 RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I Responsabili dell'esecuzione della forniture sono i docenti richiedenti la fornitura.

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Responsabile Unico del Procedimento. Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

I dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione dell'Accordo.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere l'esecuzione della fornitura e/o relative all'Accordo, sarà competente il Foro di Urbino.

ART. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente Accordo non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.